

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANOTTI BIANCO e BERGAMASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1959

Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso

ONOREVOLI SENATORI. — I professori universitari già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi dei regi decreti-leggi 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, numero 25 e dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e n. 264 sono collocati a riposo — ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 — alla fine dell'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno di età. I professori anzidetti, cioè, conservano l'ufficio di professori di ruolo fino al collocamento a riposo, senza essere collocati nella posizione di fuori ruolo prevista dal 70° al 75° anno di età dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1947, n. 1251 per tutti i professori universitari.

Le ragioni che hanno determinato l'emanazione, a suo tempo, della norma concernente i professori allontanati dal servizio per motivi politici o razziali possono essere invocate per estendere tale beneficio a favore dei professori nominati in seguito all'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; a quei professori, cioè che vennero nominati in seguito alla revisione dei concorsi a cattedre

universitarie espletati dal 1932 in poi, e che, per effetto della legge 4 novembre 1949, numero 844, sono stati assegnati ad altrettanti posti di ruolo istituiti transitoriamente (in soprannumero).

Tali professori, infatti, per motivi indipendenti dalla loro volontà (impossibilità di partecipare a concorsi universitari perchè sprovvisti dei requisiti politici all'epoca richiesti) sono rimasti lungo tempo lontani dall'insegnamento universitario.

Con l'articolo 1 della disposizione ora proposta si consentirebbe che i professori nominati a seguito di revisione di concorsi conservino l'ufficio di professore di ruolo, ai fini dell'insegnamento e della direzione del relativo Istituto, fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il 75° anno di età con possibilità di chiedere il collocamento fuori ruolo, ove lo ritengano, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di età.

Con l'articolo 2 si prevede che tale beneficio si applica anche nei confronti dei professori che si trovino attualmente collocati fuori ruolo, semprechè, però, all'insegnamento già impartito dal professore, prima del compimento del 70° anno di età, non sia sta-

o già provveduto con trasferimento o nomina di altro professore. Ciò ad evitare che si abbiano due professori titolari per lo stesso insegnamento, con pregiudizievoli interferenze e complicazioni derivanti dall'esistenza di un solo Istituto e dalla direzione di esso.

La disposizione non comporta alcun onere per l'Erario, anzi un risparmio di spese, poiché, conservando la cattedra il professore ultrasettantenne, viene ad essere impartito un insegnamento che, altrimenti, dovrebbe essere svolto mediante conferimento di un incarico con conseguente spesa per la retribuzione del titolare dell'incarico medesimo. Nes-

suna differenza quanto al trattamento economico del professore che conserva l'insegnamento, in quanto, com'è noto, i professori ultrasettantenni continuano a percepire fino al collocamento a riposo (e cioè fino al compimento del 75° anno di età) il trattamento economico dei professori di ruolo.

Per tali considerazioni, nel disegno di legge non è fatto cenno alcuno alla spesa per l'applicazione del beneficio di cui trattasi nei confronti dei professori nominati a seguito di revisione di concorso, il cui numero si aggira attualmente alle 20 unità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori assunti in ruolo universitario per effetto dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 conservano l'ufficio di professore di ruolo, ai fini dell'insegnamento e della direzione del relativo Istituto, fino a tutto l'anno accademico in cui, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo ai sensi della disposizione di cui al comma secondo del presente articolo.

Ai professori stessi è data, tuttavia, la possibilità di chiedere il collocamento fuori ruolo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di età.

Art. 2.

La disposizione di cui al 1° comma del precedente articolo si applica anche nei confronti dei professori che trovansi in atto collocati fuori ruolo semprechè all'insegnamento non sia stato provveduto con trasferimento o nomina di altro professore di ruolo.